

Codice A1601A

D.D. 17 ottobre 2018, n. 379

DPR 357/97 e s.m.i, l.r. 19/2009, art. 43 e s.m.i., l.r. 2/2009 art.28 bis, comma 9. Valutazione inerente l'Attività di eliski in Valle Anzasca, nel Comune di Macugnaga (VCO), all'interno della ZPS IT1140019 in adiacenza della ZSC IT1120028 e delle ZPS IT1140018 e ZPS IT1120027 - proponente Comune di Macugnaga - Annualità 2018/2019.

IL DIRIGENTE

Premesso che

con determinazione dirigenziale n. 14/A16.01A del 18/1/2018 il Settore Biodiversità e Aree Naturali ha espresso giudizio positivo di Valutazione d'Incidenza (V.I) rispetto all'Attività di eliski in Valle Anzasca, nel Comune di Macugnaga all'interno della ZPS IT1140019 "Monte Rosa" ed in adiacenza della ZSC IT1120028 "Alta Val Sesia" e delle ZPS IT1140018 "Alte Valli Anzasca, Antrona e Bognanco" e ZPS IT1120027 "Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba", subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni, tra cui l'obbligo per il proponente di effettuare un monitoraggio specifico sull'avifauna alle cui risultanze si condizionava il giudizio d'incidenza ed il prosieguo dell'attività di eliski oggetto di valutazione;

con nota prot. 2210 del 2/5/2018 il Comune di Macugnaga rendeva noto che la ditta Eliossola s.r.l., aggiudicataria della concessione d'uso e gestione delle piazzole per l'attività di eliski, aveva rinunciato all'incarico e pertanto, nell'annualità 2017/2018, non era stato materialmente possibile effettuare l'attività di eliski; contestualmente il Comune di Macugnaga richiedeva di mantenere valida per la stagione invernale successiva 2018/2019 la documentazione già presentata relativa al monitoraggio;

il Settore Biodiversità e Aree Naturali, con nota prot. 15094 del 1/6/2018 prendeva atto di quanto comunicato dal Comune di Macugnaga con la nota succitata, rispondendo altresì che *"sebbene non vi sia stata attività antropica generata dall'attività di eliski, il fine dei monitoraggi sull'avifauna prescritti..., non consiste solo nel verificare l'impatto dell'attività di eliski sulla fauna localmente presente, ma anche quello di verificarne lo stato di salute (trend riproduttivo) nonché la consistenza numerica per non generare ulteriori pressioni antropiche su popolazioni già fragili"*. Pertanto con la stessa nota, veniva richiesto, per i rapaci diurni Aquila reale e Falco pellegrino, di *"provvedere a nuovo monitoraggio lungo i transetti, ricercando in particolar modo la presenza di nidi potenzialmente occupati che possano interferire col sistema di piazzole e traiettorie di sorvolo autorizzate all'attività di eliski"*, mentre per quanto riguarda i galliformi alpini, si riteneva sufficiente che il Comune di Macugnaga fornisse *"i dati dei censimenti dei Comprensori Alpini dell'anno 2018, confrontandoli con quelli dell'anno precedente, tralasciando eccezionalmente in questo caso, il monitoraggio integrativo sui transetti"*.

stante l'attuale mancanza dell'individuazione da parte dell'Unione Montana delle Valli dell'Ossola, di un sistema di piazzole di decollo ed atterraggio per il volo in zone di montagna così come previsto dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 28 bis della l.r. 2/2009, in data 17/9/2018 il Comune di Macugnaga con la nota prot. 4760, ritenendo valida la V.I già approvata dalla Regione Piemonte con determinazione dirigenziale n. 14/A16.01A del 18/1/2018, richiedeva nuovamente all'Unione Montana succitata il recepimento e l'invio della documentazione necessaria per la V.I ai fini dell'attivazione dell'attività di eliski per l'annualità 2018/2019 integrata dei monitoraggi sull'avifauna richiesti dal Settore Biodiversità e Aree Naturali ;

con nota prot. 2612 del 17/9/2018 l'Unione Montana delle Valli dell'Ossola riconosceva formalmente ed esplicitamente, facendoli propri, i contenuti della V.I. per l'individuazione delle piazzole e lo svolgimento dell'attività di eliski da parte del Comune di Macugnaga oltre ai nuovi monitoraggi, e li inviava all'esame del Settore Biodiversità ed Aree Naturali;

come ribadito nella determinazione dirigenziale n. 14/2018 più volte citata, *“Le disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 28 bis della l.r. 2/2009, tuttavia subordinano il prosieguo dell'attività di eliski all'effettuazione (ex novo) della procedura della V.I. di cui all'art. 43 della l.r. 19/2009”, a seguito dell'individuazione ed autorizzazione del sistema di piazzole da parte dell'Unione Montana interessata: pertanto si sottolinea che né i contenuti del Regolamento per la pratica dell'eliski, risalente all'anno 2014, né i disposti della D.D. n. 492/2013 del Settore Biodiversità e Aree Naturali relativa all'autorizzazione pregressa dell'attività, possono essere ritenuti validi ai fini del presente giudizio, ma rilevano unicamente sotto il profilo amministrativo ai fini dell'applicabilità delle deroghe di cui al comma 9 dell'art. 28 bis succitato.*” Pertanto risulta necessario che il “Regolamento” succitato venga aggiornato a seguito dell'entrata in vigore dei disposti dell'art. 28 bis della l.r. 2/2009 i cui contenuti prevedono divieti e deroghe che dovranno essere necessariamente contemplati ai fini dell'espletamento dell'attività di eliski;

la documentazione presentata con nota prot. 2612 del 17/9/2018 dall'Unione Montana delle Valli dell'Ossola su richiesta del proponente, comprendeva anche la Relazione di monitoraggio sui galliformi alpini e sui rapaci diurni. I dati esposti hanno confermato la situazione già analizzata l'anno 2017: per quanto riguarda i galliformi alpini è stato rilevato un trend medio basso per la Pernice bianca, probabilmente dovuto alle fluttuazioni cicliche della popolazione; un trend medio per il Gallo forcello; scarsa presenza di Coturnice e Francolino di monte nelle aree oggetto di studio. Per quanto riguarda invece l'Aquila reale, sono stati individuati 3 nidi potenzialmente utilizzati, situati in zone già precluse all'attività di eliski, mentre in relazione al Falco pellegrino, durante il monitoraggio non è stata registrata la presenza della specie quindi non si hanno dati a riguardo;

in relazione alla data di inizio e fine dell'attività di eliski, poiché nell'annualità precedente la data di inizio coincideva con la data del provvedimento autorizzativo (18 gennaio), si prende atto della richiesta, già formulata nell'annualità precedente, di espletare l'attività tra il 15 dicembre ed il 30 aprile.

Tutto ciò premesso, il presente parere viene espresso ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, che recepisce i disposti della normativa sulla Valutazione d'Incidenza, articolo 5 del D.P.R. 357/97, “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, nonché ai sensi della D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 “L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione” modificata con le DGR 22-368 del 29/09/2014, DGR 17-2814 del 18/01/2016 e DGR n. 24-2976 del 29/02/2016.

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

Visto l'art. 43 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”;

Vista la l.r. 2 del 26 gennaio 2009 “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna”;

Visto l'articolo 5 del DPR 357/97 e s.m.i. “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;

Vista la D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 “L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione” modificata con le DGR 22-368 del 29/09/2014, DGR 17-2814 del 18/01/2016 e DGR n. 24-2976 del 29/02/2016;

Vista la D.G.R. n. 26-3013 del 7/03/2016 “Misure di conservazione sito specifiche” relativa alla ZSC IT 1120028;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento al proponente del 5 ottobre 2018 prot. 25785/A16.01.A, che indica come termine di conclusione del procedimento il 15 novembre 2018; Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

determina

1. di esprimere giudizio positivo di valutazione d'incidenza per la stagione invernale 2018/2019 rispetto all'attività di eliski proposta dal Comune di Macugnaga, secondo i tempi e le modalità previste dalla determinazione dirigenziale n. 14/A16.01 del 18/1/2018 e dell'allegato alla stessa, ed a condizione che vengano rispettati, per quanto inerenti l'utilizzo in oggetto, i disposti della DGR 54-7409 del 7/04/2014 “L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione” così come modificata con le DGR 22-368 del 29/9/2014, DGR 17-2814 del 18/01/2016 e DGR 24-2976 del 29/2/2016, che si intendono qui integralmente richiamati, nonché quelli della D.G.R. n. 26-3013 del 7/03/2016 “Misure di conservazione sito specifiche” relativa alla ZSC IT 1120028;
2. di assentire, per lo svolgimento dell'attività di eliski, esclusivamente all'utilizzo delle piazzole di decollo e atterraggio individuate dall'Unione Montana della Valle d'Ossola ed autorizzate ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 dal Settore Biodiversità ed Aree Naturali con determinazione n. 11/A.16.01/2018 citata in premessa ed alle annesse traiettorie di discesa;
3. di stabilire, al fine di garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente dei siti Rete Natura 2000 interessati dalle piazzole individuate, l'obbligatorio rispetto di tutte le prescrizioni previste nella determinazione dirigenziale n. 14/A.16.01.A del 18/1/2018;
4. di assentire allo svolgimento dell'attività di eliski dal 15 dicembre al 30 aprile, modificando così la prescrizione 3.a della D.D. 14/A.16.01/2018 che indicava il periodo dal 18 gennaio al 30 aprile. In ogni caso decolli ed atterraggi sono concessi tra le ore 9 e le ore 15 e non dovranno avvenire nelle giornate festive, domeniche comprese, anche nel rispetto dell'art. 28 bis, comma 6, lettera d) fatte salve limitazioni per specifiche piazzole dettagliate nella determinazione succitata;
5. di richiedere che, a stagione ultimata, la Relazione contenente il prospetto del numero di voli effettuati, con date, condizioni meteo, il materiale fotografico ricavato da riprese aeree effettuate nel

corso della stagione al fine di visualizzare le traiettorie di discesa impiegate e la rappresentazione cartografica delle traiettorie di sorvolo e delle traiettorie di discesa con riferimento alle diverse piazzole raggiunte e al numero degli sciatori trasportati in quota ad ogni volo, deve essere inoltrata dal proponente al Settore Biodiversità e Aree Naturali della Regione Piemonte entro il 20 settembre 2019, unitamente alle risultanze dei monitoraggi effettuati sull'avifauna secondo le modalità previste in Allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, anche ai sensi della lettera e) del comma 6 dell'art. 28 bis della l.r. 2/2009. Si sottolinea che qualora si rilevasse una carenza di dati utili alla valutazione del trend di popolazione e del successo riproduttivo dell'avifauna interessata, nell'impossibilità di esprimere un giudizio basato su dati verificabili, prevarrà il principio comunitario di precauzione ed in tal caso l'attività non sarà assentibile sotto il profilo della V.I.: un'eventuale successiva istanza sarà quindi condizionata alla produzione di dati esaustivi funzionali all'analisi ambientale/naturalistica del fenomeno;

6. di richiedere che il "Regolamento per la pratica dell'attività di eliski" di cui alla D.G.C. n. 249 del 28/12/2010 e sue successive integrazioni, venga aggiornato a seguito dell'entrata in vigore dei disposti dell'art. 28 bis della l.r. 2/2009 i cui contenuti prevedono divieti e deroghe che dovranno essere necessariamente contemplati ai fini dell'espletamento dell'attività di eliski;

7. di rammentare che le risultanze del presente provvedimento dovranno essere recepite nell'ambito della convenzione di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 28 bis della l.r. 2/2009;

8. di rammentare che ai sensi di legge, la convenzione di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 28 bis della l.r. 2/2009 dovrà essere trasmessa alla Regione Piemonte - Settore Offerta Turistica e Settore Biodiversità e Aree naturali e agli organi di vigilanza.

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 55 commi 15 e 16 della l.r. 19/2009 e delle sanzioni di cui al comma 9 bis e 9 ter dell'art. 35 della l.r. 2/2009 e sm.i..

Il presente atto non esime il soggetto destinatario dall'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessari per la realizzazione dell'attività in oggetto.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 40 del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Vincenzo Maria MOLINARI